



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,  
Termini Imerese, Trapani,  
Porto Empedocle

TEC/VCigno

**OGGETTO:PORTO DI TRAPANI - CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT STORICO DI TRAPANI. NUOVO TERMINAL PASSEGGERI, PASSEGGIATA-DARSENA URBANA E PARCO DEL WATERFRONT (COLOMBAIA – LAZZARETTO). CUP I99E20000760005 - CIG 853092345D**

### **QUESITO n. 4 DEL 13/01/2021**

In riferimento al Concorso Internazionale di cui in oggetto, con la presente si pongono a codesta spettabile Stazione Appaltante i seguenti nr. 2 quesiti:

#### QUESITO N. 1

In riferimento al requisito richiesto a pag.3 lettera e) del Disciplinare di gara e al Vs chiarimento denominato "RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA" e avente data 08/01/2021, anche alla luce del chiarimento OICE riferito a due servizi di punta, qui riportato:

#### **ANAC (bando-tipo n. 3): importanti chiarimenti su servizi di punta e requisiti della mandataria**

**<https://www.oice.it/582212/anac-bando-tipo-n-3-importanti-chiarimenti-su-servizi-di-punta-e-requisitidella-mandataria>**

Si riporta di seguito il primo chiarimento riferito ai "due servizi di punta" (punto 7.4 del Bando-tipo), da cui si evince anche che è assolutamente vietato chiedere ad un solo componente del raggruppamento il possesso dei requisiti di punta:

*"Con riferimento al requisito dei "due servizi di punta", il divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni "coppia di servizi" di punta relativi alla singola categoria e ID che deve essere espletato da un unico soggetto. Pertanto, come già indicato nella nota illustrativa al bando tipo n. 3 (punto 7 pag. 11), nel singolo ID, i due servizi di punta possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da due soggetti diversi del raggruppamento - mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento - per un importo complessivo pari a quello richiesto dagli atti di gara nel singolo ID. Per i diversi ID, per cui sono richiesti i servizi di punta, deve essere consentita la dimostrazione del requisito anche da parte di differenti componenti del raggruppamento; non è esigibile, infatti, la dimostrazione del requisito per tutte le ID da parte di un solo componente del RTP (ovvero dai due previsti in base alla seconda opzione contemplata nel Bando tipo). Nei raggruppamenti verticali, invece, ciascun componente deve possedere i doppi servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, con l'eccezione dei due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente che devono essere posseduti dalla mandataria".*

si chiede di confermare che tale requisito potrà essere soddisfatto per le singole ID-Opera da i vari componenti il R.T, così come previsto dalle linee ANAC; non essendo esigibile, infatti, la dimostrazione del requisito per tutte le ID da parte di un solo componente del RTP.

## QUESITO N. 2

Così come stabilito dalle linee guida “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” di ANAC e nell’art. 8 del D.M. 17/06/2016, si chiede di confermare che per la qualificazione alla gara nell’ambito della stessa categoria, siano ammissibili le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (stessa Categoria ma non necessariamente di identica destinazione funzionale) quando il grado di complessità sia almeno pari o superiore a quello dei servizi da affidare.

## **RISPOSTA AL QUESITO n. 4 DEL 13/01/2021**

### QUESITO N. 1

In linea con quanto rappresentato nella risposta al quesito n. 1 del 05/01/2021 circa la natura eterogenea delle categorie della presente procedura ed al contempo il principio di assicurare la più ampia partecipazione riguardante il requisito di cui al paragr. II., **lett. e)** del Disciplinare di gara (“*avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di 2 servizi di ingegneria ed architettura ... per un importo totale non inferiore a 0,5 l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle “ID-Opere”...*”) si chiarisce quanto segue:

- in linea con il citato chiarimento al Bando tipo n. 3 ANAC (pubblicato su Anac il 19.11.2018) la locuzione “...non è frazionabile...” riguarda il singolo servizio di ogni “coppia di servizi di punta” relativi alla singola ID-opera, che deve essere espletato da un unico soggetto.

Pertanto, l’espressione “... non è frazionabile...” non si riferisce alla coppia dei servizi di punta ma al singolo servizio;

- la locuzione “... per intero da almeno uno dei soggetti presenti nel raggruppamento...” deve essere inteso come ...non meno di uno..., e certamente non solo da uno; ciò significa che detto requisito potrà essere dimostrato da più soggetti.

Pertanto, ne discende che il requisito di cui al paragr. II., **lett. e)** del Disciplinare di gara potrà essere soddisfatto per le singole ID-opere dai vari componenti del raggruppamento nei termini sopra detti.

### QUESITO N. 2

In generale, si conferma la vigenza dell’art. 8 del D.M. Giustizia 17/06/2016 che così recita:

*“1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d’opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”.*

In particolare, secondo quanto stabilito dalle Linee guida Anac n. 1 (parte V - Classi, categorie e tariffe professionali, paragr. 1 e 2), ai fini della qualificazione per le

categorie “edilizia” (E.03, E.18, E.20, E.22) e “strutture” (S.03, S.04), si applica il seguente principio:

*“... le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare ...”.*

Per le opere inquadrabili nelle altre categorie della presente procedura “impianti” (IA.01, IA.02, IA.03) e “idraulica” (D.01), si richiamano Linee guida Anac n. 1 di cui si riportano i seguenti due stralci:

*“... per le opere inquadrabili nelle altre categorie appare necessaria una valutazione specifica, in quanto nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l’aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949.*

*2. In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, si indica alle stazioni appaltanti di evitare interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare.*

...

*Il criterio enunciato ... deve ritenersi esteso, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione, anche ad altre categorie di opere, evidenziando come, in caso di incertezze nella comparazione, deve in ogni caso prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta.”*

Pertanto ai fini della qualificazione per le categorie “impianti” (IA.01, IA.02, IA.03) e “idraulica” (D.01), in caso di incertezze nella comparazione, è prevista una valutazione specifica circa il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta.

IL RUP  
(Ing. Sergio La Barbera)